



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA FRUIZIONE E LA
COMPARTECIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI A
FAVORE DI PERSONE DISABILI MINORI E ADULTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 22/07/2022



Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

Il presente Regolamento disciplina:

- a. i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Corbetta nell'ambito degli interventi a favore di persone disabili residenti;
- b. i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse e la definizione della compartecipazione al costo.

Art. 2 - Principi comuni e finalità

La finalità del presente regolamento è quella di assicurare, ai cittadini disabili residenti sul territorio comunale, il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza, dei principi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., sempre e comunque, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati in sede di previsione.

Le prestazioni e i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini disabili e la migliore qualità della vita, di prevenire i fenomeni di emarginazione sociale nonché di rischio per la salute e per la loro integrità personale e della relativa famiglia secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva; il tutto tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli nei limiti dell'azione amministrativa.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati in funzione dell'ordine delle priorità e dei bisogni della persona disabile, nonché secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno in osservanza della normativa nazionale che prescrive l'utilizzo dell'I.S.E.E. quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art. 3 - Definizioni

Persone disabili: i destinatari del presente regolamento definibili anche "utenti" nel momento in cui usufruiscono di un servizio, di un intervento o di una prestazione sociale agevolata.



ISEE e prestazioni sociali: si rimanda, integralmente, alle definizioni contenute nel D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e peculiarmente agli artt. 1, 2 e 6.

Minimo vitale: rappresenta la soglia di povertà determinata secondo le indicazioni dell'art. 6, co. 1 del Regolamento I.S.E.E. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 26 novembre 2015 che recita *“In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni del Comune in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del valore ISEE di indigenza corrispondente all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto”*. La definizione deve essere integrata con il riferimento al Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 che, pur facendo riferimento all'ambito S.A.P., fornisce una nuova definizione di indigenza *“sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.”*

Presa in carico: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona disabile o del relativo nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, di consulenza, d'orientamento e attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in rete con altre risorse (quali servizi pubblici e privati del territorio), al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia e la cura.

Valutazione multidimensionale: lettura integrata (secondo una prospettiva bio-psico-sociale) dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona con l'obiettivo di facilitare l'accesso del cittadino e della sua famiglia a misure, prestazioni e servizi, garantendo, attraverso l'informazione e l'orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati.

Valutazione multiprofessionale: osservazione effettuata da un'equipe professionale con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni sanitari e sociali complessi e di rilevare e classificare le condizioni di bisogno, per poter definire il percorso più appropriato di trattamento dell'utente.

Rischio sociale: evento probabile che può portare all'insorgere dell'invalidità totale o parziale di una persona o provocare una restrizione della domanda per il suo lavoro, come limitazione dell'autonomia e dell'autosufficienza.

Interventi di servizio sociale professionale: attività mirante, concrete e specifiche svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero, nel caso specifico, di persone disabili e relative famiglie in situazioni di bisogno e di disagio; i diversi interventi si inseriscono nell'ampio ambito dei



servizi sociali.

Stato di bisogno: situazione in cui sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- a. insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze;
- b. incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi per inabilità di ordine fisico e psichico;
- c. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Art. 4 - Destinatari

Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni previste da questo regolamento, con conseguente diritto d'accesso alle stesse, i disabili residenti in Corbetta fino al compimento del 65esimo anno d'età, e, per l'effetto, i relativi nuclei familiari che:

- a. si trovino nelle condizioni tassativamente elencate all'art. 6 della legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008;
- b. versino in stato di bisogno;
- c. siano in possesso delle attestazioni di cui alla tabella sottostante:

CATEGORIE	Livelli		
Invalidità rilasciata da INPS /ATS	Invalidità con percentuale pari o superiore al 33%	***	***
Invalidità rilasciata da INAIL	Invalidità INAIL con percentuale pari o superiore al 15%	***	***
Ciechi civili	Art 4 L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
Sordi civili	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	***
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e



	e DPR 171/2011)		continuativa (L. 222/84, art. 5)
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71 \diamond 80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81 \diamond 100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap	Art 3 comma 1 L.104/92	Art 3 comma 3 L.104/92	***

In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica, gli interventi possono essere disposti qualora la posizione anagrafica venga regolarizzata nel territorio comunale, purché questa condizione sia compatibile con lo stato di bisogno o con la fragilità della persona o del nucleo familiare.

Art. 5 - Valutazione dello stato di bisogno come requisito d'accesso

Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate sono definiti sulla base di scelte e di valutazioni che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto, prioritariamente, della necessità di sostenere le persone che versino in uno stato di bisogno accertato tramite idonea documentazione sanitaria prodotta dal Servizio Specialistico di riferimento ed esibita al Servizio Sociale Comunale e, per l'effetto, all'Unità d'Offerta individuata.

L'accertamento dello stato di bisogno viene svolto dall'Assistente Sociale in sinergia con il Servizio specialistico di riferimento tenendo in considerazione il contesto soggettivo ed oggettivo del beneficiario dell'intervento così che si possa individuare il tipo di bisogno da soddisfare con conseguente soluzione più idonea al perseguimento di tale obiettivo.

L'ammissione alla possibilità di beneficiare delle prestazioni sociali agevolate è subordinata al possesso dei requisiti sin qui esposti quali soddisfacimento delle condizioni per essere identificato soggetto destinatario in stato di bisogno e, pertanto, ammesso alla fruizione dei servizi sociali.

Art. 6 - Limiti e priorità all'accesso

I servizi, gli interventi e le prestazioni sono sempre erogati nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio stanziato.

Il Servizio Sociale Comunale provvede, per ogni domanda pervenuta, ad ammettere la persona disabile richiedente a fruire delle prestazioni sociali e a partecipare alla spesa nei limiti di quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.



Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado, per qualsiasi motivo (tra cui l'incapienza delle risorse), di far fronte alle richieste delle persone disabili ritenute ammissibili, redige una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio.

La lista d'attesa è formulata tenendo conto della valutazione del rischio sociale dando priorità ad alcune categorie di soggetti in considerazione della tipologia degli interventi e dei servizi interessati. Pertanto, fatti salvi gli indirizzi forniti dalla Regione (cfr. art. 6 co. 2 legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008), hanno priorità d'accesso, al netto dei destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei cui confronti è d'obbligo l'attivarsi:

- a. i minori disabili in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari;
- b. i minori disabili in tutto o in parte, la cui famiglia si trovi in situazione di precarietà economica e/o abitativa;
- c. le persone disabili con assenza o inadeguatezza qualitativa o quantitativa della rete familiare ed amicale;
- d. le persone disabili e la relativa famiglia si trovino in situazione di precarietà economica e/o abitativa;
- e. le persone con disabilità che necessitino di sostegno per la permanenza in famiglia o per l'inserimento in adeguata Struttura;
- f. le persone disabili le cui famiglie non beneficino di altri contributi economici finalizzati alla prestazione richiesta;

Nell'ipotesi in cui siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità nella fruizione del servizio è rappresentata, dapprima, dall'ordine crescente dell'I.S.E.E. socio-sanitario ristretto ed in subordine dall'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Art. 7 - Le unità d'offerta sociali e socio-sanitarie

Il Comune, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per l'inserimento di persone con disabilità presso le unità d'offerta sociali o socio-sanitarie disciplinate da atti normativi di Regione Lombardia e cioè servizi socio-educativi, socio-riabilitativi, di formazione all'autonomia (CSE, CDD, SFA, etc...) fortemente tesi allo sviluppo della personalità e all'integrazione sociale e lavorativa che presentano significativi caratteri educativo-formativi e riabilitativi.

Solo in via residuale, qualora il disabile non possa permanere al domicilio con l'integrazione dei servizi di cui sopra, il Servizio Sociale, con la valutazione degli altri Servizi specialistici coinvolti, provvede ad inserire il disabile in una Struttura residenziale (RSD, CSS, CARD, etc...).



Il Comune di Corbetta, in osservanza dell'art. 13 co. 1 lett. b) legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008, può ipoteticamente, facoltativamente e non obbligatoriamente, valutare di ammettere e di sostenere le più opportune sperimentazioni di unità d'offerta o servizi innovativi e flessibili finalizzati alla piena inclusione sociale e in grado di rispondere ai nuovi bisogni di coloro che si trovino in condizioni di fragilità; ciò, eventualmente, solo a seguito di vaglio tecnico, di adeguatezza e di fattibilità sul progetto, caso per caso, da parte dell'assistente sociale competente per materia.

Art. 8 - Istruttoria

Nel rispetto delle regole procedurali ex l. 241/90 e s.m.i., l'istruttoria per l'assegnazione degli interventi previsti da questo regolamento è fortemente orientata alla presa in carico delle persone e dei nuclei familiari.

Le fasi di istruttoria e di lavoro sono, normalmente, le seguenti:

a. *Accesso al servizio sociale professionale.*

L'accesso al Servizio Sociale è possibile o su richiesta dell'interessato oppure su invio del Servizio Territoriale specialistico di riferimento a cui la persona risulta essere in carico.

b. *Presa in carico da parte del servizio sociale professionale.*

La presa in carico avviene successivamente ad un primo colloquio conoscitivo e a una pre-valutazione della situazione e della richiesta riportata.

È, così, definito e programmato un processo di aiuto con e per i cittadini; ciò si traduce in un progetto condiviso e concordato con le persone coinvolte e interessate avente l'obiettivo di valorizzare e promuovere la partecipazione e le potenzialità (anche residue) dei soggetti coinvolti.

c. *Valutazione multi-professionale e multidimensionale, anche in collaborazione con altri servizi territoriali (ad es., Servizio Disabilità, SIL, SERT, NOA, CPS, consultorio, istituzioni scolastiche, neuropsichiatria).*

Il lavoro avviene, secondo le definizioni di cui sopra, in rete e in equipe quale strumento fondamentale e indispensabile per poter rispondere, in modo integrato, ad una problematica complessa e permette di creare e/o rafforzare i rapporti e i legami presenti sul territorio.

d. *Progetto d'intervento predisposto dal servizio sociale professionale.*

Il progetto d'intervento (contenente gli obiettivi da raggiungere, le azioni necessarie per il loro conseguimento, le strategie operative da adottare, le risorse disponibili, i tempi e gli indicatori per la valutazione dell'efficacia del progetto) stabilisce un percorso logico delle attività da realizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati.



Con il progetto d'intervento si stila un contratto con la persona e/o il suo nucleo, sotto forma di progetto individuale personalizzato; la persona e la sua famiglia, attraverso la sottoscrizione del progetto, accettano il contenuto del progetto d'intervento ipotizzato e si impegnano a partecipare attivamente alla sua realizzazione.

e. *Verifica e monitoraggio.*

Ulteriori valutazioni, in modo partecipato e condiviso tra tutti gli attori, avvengono durante l'erogazione del servizio e a conclusione del progetto al fine di esaminare l'efficacia dello stesso; scopo è valutare se gli obiettivi e i cambiamenti prefissati siano stati raggiunti.

L'assistente sociale competente deve valutare, nel tempo ed almeno una volta l'anno con apposita relazione da allegare nel fascicolo personale, l'adeguatezza dell'intervento in atto in relazione alla Struttura con vaglio di cambio ove opportuno.

Art. 9 - Scelta della Struttura erogante il servizio.

Premesso il riferimento all'art. 7 co. 1 e precipuamente alla lett. a) legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 per cui *"Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali hanno diritto a: a) scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni;"*, la scelta tra un intervento d'inserimento in una Unità d'offerta diurna (che sia a carattere sociale o socio-sanitario) oppure in una residenziale è soggetta al vaglio sia dell'Assistente Sociale del Comune (ciò per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione) sia del Servizio specialistico di riferimento per tipo di disabilità. L'inserimento in una Struttura residenziale, sulla base delle condizioni socio-sanitarie, deve essere deciso quale risposta ultima e residuale rispetto ad interventi domiciliari o di semi-residenzialità e solo se più adeguata allo stato di bisogno precedentemente valutato.

La selezione delle Unità d'offerta dovrà essere concordata con gli operatori del Servizio specialistico di riferimento, privilegiando quelle convenzionate, i posti accreditati con Regione Lombardia e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto individualizzato.

Normalmente, ed al netto di situazioni di urgenza, dopo aver identificato l'obiettivo cui il servizio sociale deve tendere e far fronte, i Servizi con cui il Comune collabora forniscono all'assistente sociale competente i contatti delle Strutture che possono accogliere e aiutare la persona disabile. L'assistente sociale, per l'effetto, chiede ad ogni Struttura un preventivo di spesa corredato della Carta dei Servizi e delle informazioni in ordine alle tempistiche d'inserimento e di gestione del caso. Pertanto, la scelta finale sull'operatore non sarà solo in funzione del minor prezzo ma anche della disponibilità e del pronto intervento.

Alternativamente e comunque prima della scelta della Struttura idonea ad ospitare



la persona disabile, possono essere gli stessi Servizi a fornire all'assistente sociale competente almeno due preventivi di spesa di diverse Strutture. La scelta finale seguirà come da capoverso precedente.

In relazione ai costi si fa riferimento all'articolo seguente ma qualora l'utente o i suoi parenti scegliessero una Struttura diversa (anche in riferimento alla tipologia di UdO) e con retta più onerosa rispetto a quella scelta, reperita e proposta dal Comune di Corbetta, quest'ultimo non interverrà oltre il limite della retta praticata dalla Struttura individuata dal Servizio Sociale.

Art. 10 - Compartecipazione del Comune al costo del servizio

I costi del servizio, dell'intervento o della prestazione sono a carico dell'utente. Il Comune, al fine di sostenere i predetti costi dei servizi-interventi erogati dalle diverse Unità d'offerta, gravanti sugli utenti, compartecipa in misura variabile al pagamento delle rette relative ai servizi suddetti; l'intervento economico comunale, a copertura parziale (regola) o totale (eccezione) della quota della retta per l'inserimento o per la permanenza in Struttura, viene garantito nei limiti degli equilibri di bilancio.

Il Comune attua l'intervento economico con il pagamento -in tutto od in parte- delle fatture emesse dalle Strutture oppure mediante erogazione diretta di un contributo alla persona disabile, al suo nucleo familiare o, comunque, in favore di chi ne fa le veci (ciò subordinando la corresponsione successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'UdO temporalmente precedente).

L'utilizzo delle risorse, in adesione al P.E.G., è nelle forme o d'acquisto di beni e servizi oppure di trasferimento corrente in funzione della relazione dell'assistente sociale che, dalla sua valutazione, fornisce indicazioni sulle modalità di risoluzione del bisogno della persona con disabilità cui far fronte: o sussidio alla persona o assistenza mediante pagamento di una quota della retta della Struttura.

La quota a carico dell'utente è definita, in ossequio all'art. 8 co. 2 legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008, in funzione variabile dell'importo dell'I.S.E.E. socio-sanitario ristretto della persona con disabilità, mediante l'utilizzo della formula sottostante il cui risultato viene arrotondato in difetto all'unità 0 o 5 senza nessuna cifra centesimale (ad es., € 138,25 diventerà € 135,00 oppure € 112,91 diventerà € 110,00).

Ad integrazione del capoverso precedente per i soli disabili minori il riferimento è all'ISEE ordinario dei genitori.

L'ISEE di riferimento è quello dell'anno precedente rispetto a quello per cui viene stabilita la compartecipazione (ad es., se il Comune deve determinare la quota a carico dell'utente per l'anno 2023, l'ISEE di riferimento è quello del 2022).

Annualmente, la Giunta Comunale stabilisce le cifre di I.S.E.E. minimo e di I.S.E.E. massimo nonché il valore, assoluto o percentuale, relativo al costo del servizio così che si determini una tariffa minima ed una massima.



Pertanto, tra l' I.S.E.E. minimo e l' I.S.E.E. massimo, la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dalla formula di seguito riportata avendo cura di definire i dati variabili:

- I.S.E.E. minimo (*ISEE_{min}*) = valore dell'ISEE socio-sanitario ristretto al di sotto del quale l'utente non è tenuto ad alcuna compartecipazione proporzionale ma può essere vincolato al pagamento di una tariffa forfettaria unilateralmente imposta o, comunque, concordata.
- I.S.E.E. massimo (*ISEE_{max}*) = valore dell'ISEE socio-sanitario ristretto al di sopra del quale l'utente partecipa con, a proprio carico, la tariffa massima o, su autonoma decisione, all'interezza;
- Tariffa minima (*T_{min}*) = esprimibile in valore assoluto o percentuale, corrisponde al minimo di compartecipazione cui è tenuto colui che ha un I.S.E.E. minimo;
- Tariffa massima (*T_{max}*) = esprimibile in valore assoluto o percentuale, corrisponde al massimo di compartecipazione cui è tenuto colui che ha un I.S.E.E. massimo;

$$T_{min} + \frac{(ISEE_{utente} - ISEE_{min}) * (T_{max} - T_{min})}{(ISEE_{max} - ISEE_{min})}$$

Coloro che non esibiranno l' I.S.E.E. socio-sanitario ristretto entro il 30 novembre di ogni anno saranno tenuti al pagamento integrale della tariffa massima.

In casi eccezionali e solo ed esclusivamente per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato dal Responsabile di Settore l'esonero totale o parziale del costo dell'intervento usufruito.

Viene sempre promossa, sebbene su base volontaria ed autonoma, la partecipazione economica di coloro che hanno un ISEE socio-sanitario ristretto nullo o al di sotto dell'ISEE minimo. La cifra che potrà essere corrisposta dal disabile o dalla sua famiglia si contraddistinguerrebbe, nel caso di specie, come simbolica nell'ambito di un criterio di sussidiarietà e responsabilità.

Al di fuori della compartecipazione alle rette, rimane ferma l'applicabilità di ulteriori tariffe per singole parti del servizio (ad es., tariffa per pasti presso C.D.D.).

L'intervento comunale ha validità annuale; entro la fine di ogni anno, l'utente dovrà ripresentare la documentazione necessaria così che ne venga valutata la continuità e l'entità.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni in relazione alla sola compartecipazione alla spesa si applicheranno a far data dal 01.01.2023 mantenendo inalterata la situazione per coloro che sono già in carico ai Servizi Sociali per il solo anno corrente 2022.



Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali in materia di interventi sociali.

Art. 13 - Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Corbetta.